



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

Proposta n. 8

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 12 del 19-05-2023

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ED INTEGRAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022.

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 11:30 a seguito di invito si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in prima convocazione e in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza
1	BATTAGLIA BIAGIO	Presente
2	FALLETTA GIROLAMO	Presente
3	MASI NICOLO'	Presente
4	CANNELLA ILENIA	Presente
5	TAVOLACCI MARIKA	Presente
6	GIAMMANCO ANGELA	Assente
7	VERCIGLIO GIOACCHINO	Presente
8	ABOU EL HAMZ HASNAA	Presente
9	SCHILLIZZI ANTONINO	Presente
10	DI CHIARA NUNZIO	Presente
11	SPITALERI ANTONELLA	Presente
12	FIGLIA NICOLA	Presente

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPINA CUTRONE.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: Tavolacci, Masi e Spitaleri

Il Responsabile del II Settore Economico Finanziario e Tributario

Dott.sa Rosalia Stadarelli

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- la Tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) all'art. 1 comma 639 quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (commi 641- 668).

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Considerato, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021"

Ravvisata la necessità di predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere dall'anno 2021, che

tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019;

Dato atto che, a seguito di quanto sopra esposto con la deliberazione n.18 del 10/06/2021 della Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio comunale, si approvava il Regolamento sulla tassa dei rifiuti (Tari) anno 2021 successivamente modificato con la deliberazione n.34 del 29/07/2021 della Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio comunale;

Considerato quanto segue:

- con delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif ARERA (Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente), ha approvato il “testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);
- l’art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- l’appendice I Tabella 2 del TQRIF riporta gli obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio;
- l’art. 2, comma 37 della legge 481/1995, dispone che le determinazioni dell’Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità “costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”.

Visto che con la citata delibera l’Autorità:

- intende perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (domestici e non domestici) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull’intero territorio nazionale;
- ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti.

Dato atto che:

- il Comune di Mezzojuso applica la TARI tributo, il cui ambito è regolato da un complesso quadro normativo speciale di matrice tributaria al quale i Comuni devono attenersi, fermo restando lo spazio di autonomia regolamentare in materia;
- le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA, prescrizioni da contemperare con quanto concretamente attuabile sulla base della legge, in primo luogo, e con le risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni, in secondo luogo;
- la stessa norma attributiva delle competenze all’Autorità fa salve comunque “le attribuzioni riservate alle autonomie locali” (art. 2, co. 14, legge 481/1995);

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla modifica ed integrazione del vigente regolamento per l'applicazione della TARI, apportando adeguamenti tesi a conciliare il rispetto delle prescrizioni regolatorie di ARERA con la legge speciale che governa l'ambito tributario TARI e con il potere regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie (art. 52 D. Lgs. n. 446/1995).

Considerato che le principali modifiche ed integrazioni da apportare al regolamento riguardano:

- la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione;
- le tempistiche di emissione dell'avviso di pagamento;
- la presentazione di reclami e richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati;
- la rateizzazione del tributo;
- i rimborsi.

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI.

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.

Visto l'art. 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

Visto il parere reso da parte dell'OREF allegato alla proposta per farne parte integrante

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. 201/2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019 in base al quale, al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso

anno.

DELIBERA

-di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n°41 articoli e n°1 allegato, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

5. dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Il Proponente
dott.ssa Stadarelli
Rosalia

VERBALE DI SEDUTA

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto la modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) rilevando che è stato presentato un emendamento alla proposta da parte del gruppo di minoranza.

Il Consigliere Schillizzi, chiesta la parola, procede ad illustrare l'emendamento proposto rilevando come i numerosi e continui interventi legislativi in materia di TARI rendano difficile orientarsi in tale ambito. Evidenzia come l'unica certezza sul punto riguardi la necessità di coprire il costo del servizio al 100%. Rappresenta la necessità di risolvere il problema dell'evasione che a Mezzojuso risulta alquanto diffusa specie tra i nuclei familiari in situazione di particolare disagio economico. Si rivolge alla Dott.ssa Stadarelli, presente in aula, per porgere il saluto del gruppo di minoranza rappresentando come la sua esperienza professionale ed il suo curriculum siano, per il gruppo, garanzia di competenza e professionalità. Prosegue l'intervento richiamando, dapprima, il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. il quale dispone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e rappresenta, in secondo luogo, l'impossibilità oggettiva per l'ente di riscuotere anche coattivamente l'imposta dovuta da persone in serie difficoltà economiche e di come tale circostanza arrivi persino a falsare il bilancio comunale, fondato su previsioni di entrata inattendibili. Preso atto del parere sfavorevole espresso dalla Dott.ssa Stadarelli – che definisce ineccepibile – dichiara la volontà di ritirare l'emendamento. Spiega le motivazioni che spingono a chiedere le ulteriori esenzioni proposte, rilevando come le stesse non avrebbero comunque determinato un aggravio eccessivo sulle finanze dell'ente e ribadisce l'importanza di prevedere all'interno del Regolamento la necessità di convocare un'apposita Conferenza di servizi prima dell'approvazione del Regolamento TARI.

La **Dott.ssa Stadarelli**, presa la parola, riportandosi a quanto espresso all'interno del parere all'emendamento precisa come la terminologia usata all'interno dell'emendamento, ed in particolare il termine "esclusione", risulti errata poiché riferita a fattispecie che, al contrario, sono da considerarsi "esenzioni" ai sensi dell'art 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013. Rappresenta di aver utilizzato per la redazione del Regolamento, oggetto di discussione, lo schema-tipo adottato da tutti i Comuni siciliani nonché le indicazioni di ARERA. Fa presente, inoltre, come all'interno del regolamento inserito in proposta, tra le utenze non domestiche, vi sia già l'espressa previsione di esclusione dal tributo dei locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto. Suggerisce, infine, ai Consiglieri di presentare, qualora le modifiche richieste dovessero attenersi a più di un articolo, più emendamenti così da consentire ai Responsabili di esprimersi relativamente ad ogni singola proposta di modifica.

Il Cons. Schillizzi chiede di leggere l'art. 6 del Regolamento per verificare se effettivamente vi sia il riferimento ai luoghi di culto.

La **Dott.ssa Stadarelli** procede alla lettura dell'art. 6, lett. a), il quale riporta il riferimento all'esclusione sopra citata. Rileva, inoltre, come la Caserma dei Carabinieri, al contrario di quanto affermato dal gruppo di minoranza, abbia sempre corrisposto il tributo e risulti ricompresa all'interno dei quadri sinottici.

Il Cons. Schillizzi chiede di chiarire se tale previsione riguardi esclusivamente la caserma ovvero includa altresì gli alloggi destinati al Comandante dei Carabinieri.

La **Dott.ssa Stadarelli** rileva che il quadro sinottico sembri ricomprendere l'intero immobile. Rappresenta, tuttavia, che, non essendo tale richiesta oggetto dell'emendamento, non è tenuta a dare risposta sul punto. Rileva che mai l'Amministrazione abbia lavorato nel silenzio del Regolamento e che mai opererebbe in tal senso. Prosegue facendo presente l'impossibilità di esprimere parere favorevole circa la richiesta di esonerare i contribuenti con ISEE al di sotto di 5.000 Euro. Evidenzia, infatti, che la mancata indicazione del numero dei nuclei familiari eventualmente esentati, abbia reso impossibile operare una stima del costo del servizio da autorizzare a carico del bilancio del comune. Rappresenta, infine, come non sia intenzione né degli Uffici né dell'Amministrazione comunale aggravare la

situazione dei cittadini in difficoltà economiche che, tuttavia, rimangono obbligati al pagamento relativo ai servizi di cui usufruiscono. Il Comune e l'Ufficio Tributi hanno avviato una strategia di recupero dei tributi che vada incontro a tutti i cittadini. Rileva come la previsione di una esenzione di tale portata – considerato che il costo del servizio rimarrebbe comunque a carico degli altri contribuenti – potrebbe determinare uno squilibrio sociale.

Il **Cons. Schillizzi**, in dichiarazione di voto, ritira l'emendamento e dichiara voto contrario del gruppo di minoranza.

Il **Cons. Verciglio**, in dichiarazione di voto del gruppo di maggioranza, si dichiara favorevole alla proposta.

In assenza di ulteriori interventi, il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 4 (Scillizzi, Di Chiara, Figlia, Spitaleri) **APPROVA**.

Il **Presidente del Consiglio** pone, dunque, ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 4 (Scillizzi, Di Chiara, Figlia, Spitaleri) **APPROVA**.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BIAGIO BATTAGLIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIUSEPPINA CUTRONE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni (L. 28/12/2004, n. 17-art. 127, comma 21):

| Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.12 comma 1 LR 44/91, come sostituito dall'art. 4, LR 23/97);

| X | è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.12 comma 1 LR 44/91 – art.58 del Regolamento Comunale);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIUSEPPINA CUTRONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa